

(Codice interno: 452012)

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2021, n. 20

Città veneta della cultura.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Istituzione del titolo Città veneta della cultura.**

1. La Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e coerentemente con le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), d), e), f) e g), della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura", sostiene e valorizza l'autonoma capacità progettuale dei comuni del Veneto in ambito culturale, la valorizzazione e la fruizione del loro patrimonio culturale materiale e immateriale, la crescita del turismo e degli investimenti nel territorio, la conservazione dell'identità, la creatività, l'innovazione, la crescita economica e sociale del territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione è conferito annualmente il titolo di Città veneta della cultura al comune, o ai comuni in forma associata, purché contigui territorialmente, o alle unioni di comuni.

Art. 2**Programma per la Città veneta della cultura.**

1. Il riconoscimento del titolo di cui all'articolo 1, comma 2, è attribuito in virtù di un programma per la Città veneta della cultura presentato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche in collaborazione con enti, associazioni o fondazioni della cultura e dello spettacolo, costituito da progetti ed iniziative che perseguono i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare i beni culturali e paesaggistici del territorio;
- b) migliorare l'offerta culturale e rafforzare i collegamenti del settore culturale con gli altri settori;
- c) incrementare i servizi rivolti ai turisti;
- d) aumentare la visibilità delle città a livello nazionale ed internazionale mediante la cultura;
- e) promuovere lo sviluppo delle imprese culturali e creative e le relative filiere produttive;
- f) ampliare l'accesso e la partecipazione alla cultura anche attraverso l'uso delle tecnologie per un maggiore coinvolgimento dei giovani;
- g) rafforzare la coesione e l'inclusione sociale della comunità;
- h) favorire processi di rigenerazione e riqualificazione urbana;
- i) promuovere una cultura della progettazione integrata e della pianificazione strategica;
- l) perseguire risultati sostenibili quali parte integrante dello sviluppo culturale, economico e sociale a lungo termine della città.

2. La Giunta regionale concorre, con concessione di contributi, alla realizzazione dei progetti e delle iniziative del programma.

Art. 3**Commissione regionale per l'assegnazione del titolo Città veneta della cultura.**

1. In sede di prima istituzione e ad ogni rinnovo di legislatura, con decreto del Presidente della Regione è nominata la Commissione regionale per la valutazione delle candidature presentate, ai fini dell'assegnazione del titolo di Città veneta della cultura.
2. La Commissione è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di cultura o da un suo delegato e include, tra i suoi componenti, esperti aventi comprovata competenza nel settore della cultura e della valorizzazione territoriale e turistica.
3. I componenti della Commissione, nominati con decreto del Presidente della Regione, operano a titolo gratuito, non devono aver avuto rapporti di collaborazione, nei due anni antecedenti la costituzione della Commissione, con i comuni che hanno presentato domanda di candidatura e non devono trovarsi in condizione di conflitto d'interesse rispetto ai comuni stessi.
4. Della Commissione fanno, altresì, parte il presidente della commissione consiliare competente in materia di cultura e due consiglieri regionali indicati dalla stessa, di cui uno in espressione della minoranza consiliare.

Art. 4**Provvedimento di attuazione.**

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, definisce:
 - a) la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 3;
 - b) le modalità di presentazione delle candidature da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;
 - c) il sistema di valutazione per il conferimento del titolo annuale di Città veneta della cultura, tenendo conto della rispondenza del programma di cui all'articolo 2 ai seguenti requisiti, oltre a quelli definiti dal bando:
 - 1) ampiezza e diversità delle attività proposte e loro coerenza con le finalità di legge;
 - 2) grado di coordinamento tra i settori culturale, economico e sociale;
 - 3) capacità di combinare il patrimonio culturale locale e le forme d'arte tradizionali con espressioni culturali nuove;
 - 4) partecipazione di enti, associazioni o fondazioni della cultura e dello spettacolo regionali o locali, esperti ed artisti all'ideazione e all'attuazione del programma;
 - 5) sussistenza di adeguata capacità economico-finanziaria del soggetto presentatore, in relazione ai progetti ed alle iniziative oggetto del programma;
 - 6) coinvolgimento della società civile nella preparazione della candidatura e nella realizzazione del programma;
 - 7) legame con il settore dell'istruzione e partecipazione delle scuole;
 - 8) strategia di marketing e comunicazione globale;
 - 9) realizzazione di opere ed infrastrutture di pubblica utilità destinate a permanere sul territorio a servizio della collettività;
 - d) criteri per l'assegnazione di contributi di cui all'articolo 2, comma 2;
 - e) modalità di monitoraggio del rispetto dell'attuazione del programma.

Art. 5**Norma finanziaria.**

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni.

Art. 6 **Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 giugno 2021

per il Presidente il Vicepresidente Elisa De Berti

INDICE

Art. 1 - Istituzione del titolo Città veneta della cultura.

Art. 2 - Programma per la Città veneta della cultura.

Art. 3 - Commissione regionale per l'assegnazione del titolo Città veneta della cultura.

Art. 4 - Provvedimento di attuazione.

Art. 5 - Norma finanziaria.

Art. 6 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 30 giugno 2021, n. 20

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 22 aprile 2021, dove ha acquisito il n. 56 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Villanova, Barbisan, Pan, Ciambetti, Andreoli, Cecchetto, Cestari, Dolfin, Favero, Bet, Bisaglia, Boron, Centenaro, Cestaro, Sponda, Zecchinato, Maino, Michieletto, Scatto, Vianello, Piccinini, Venturini, Bozza e Razzolini;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 9 giugno 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Alberto Villanova, e su relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Elena Ostanel, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 giugno 2021, n. 20.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Alberto Villanova, nel testo che segue:

Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il progetto di legge che si porta all'esame dell'Aula è un'iniziativa di valorizzazione del patrimonio di beni, paesaggio ed attività culturali del Veneto, anche e soprattutto per la necessità di rilancio della più importante industria del territorio, il turismo, drammaticamente penalizzata dall'esplosione della pandemia di coronavirus.

Gli ultimi dati sul turismo in Veneto, naturalmente riferiti al tempo precedente all'applicazione delle misure nazionali di contenimento della pandemia, rappresentavano la nostra regione come sempre più apprezzata dagli italiani e dagli stranieri, attratti dalla rara varietà paesaggistica e culturale, come dalla tradizione di ospitalità e sensibilità degli operatori turistici, attenti alle esigenze di una domanda in continuo rinnovamento.

Ma il principale polo di richiamo era senza dubbio quello delle città d'arte che attraevano il 55,3% dei turisti.

E non c'è dubbio che alla storia, al patrimonio ed alle attività culturali del Veneto fosse e resti intrinsecamente legata la tradizione enogastronomica, artigianale, agricola, di folklore e di pensiero popolare.

Un complesso di poliedrica ricchezza che fa della nostra Regione un unicum prezioso, riconosciuto al livello mondiale ed una meta turistica straordinaria alla cui vitalità si vuole, si deve ed è ora di tornare.

La Proposta, dunque, finanziata con 100.000 euro per l'esercizio 2021, è volta a valorizzare il territorio veneto ed il suo patrimonio culturale materiale ed immateriale, disponendo l'annuale assegnazione del titolo di "Città veneta della cultura" ad un luogo meritevole della Regione, secondo il solco consolidato delle esperienze delle Capitali della cultura, europea e nazionale.

L'intento è di promuovere la conoscenza dei luoghi del Veneto, anche di quelli meno noti, ed il miglioramento delle condizioni di fruizione culturale e turistica rispettosa e consapevole del territorio.

Si intende con ciò incoraggiare e sostenere la capacità progettuale e attuativa delle città affinché si rafforzi la consapevolezza del valore della leva culturale per la coesione sociale, la creatività, l'innovazione e lo sviluppo economico delle comunità territoriali.

Possono essere elette "Città Veneta della cultura" le città capoluogo, ma anche i comuni meno conosciuti come i borghi storici e le città murate o i borghi delle vallate dolomitiche, già dal 2009 Patrimonio Naturale dell'umanità.

La volontà è soprattutto quella di favorire la riscoperta - o proprio la scoperta - del patrimonio culturale, artistico e storico dei piccoli centri che non sempre rientrano fra le consuete mete turistiche e che meritano di essere conosciuti e valorizzati.

L'istituzione del titolo "Città veneta della cultura" ha una forte rilevanza anche a livello economico, per gli impatti indiretti che determina, in ragione della spinta propulsiva all'industria culturale e turistica. L'elezione a "Città veneta della cultura" può infatti portare ad un incremento dell'accesso culturale e turistico, grazie alla promozione della conoscenza delle città ed all'incoraggiamento della qualità dell'offerta turistica.

Il titolo potrà inoltre favorire la maggior sostenibilità del flusso turistico, orientando le rotte dei visitatori anche verso le realtà meno conosciute e solo per questo minori.

Il progetto persegue allora - dopo la lunga e drastica depressione dell'economia del territorio e delle condizioni dei suoi operatori culturali e turistici conseguente alla pandemia - una spinta decisa alla ripresa e una strategia duratura di sviluppo culturale ed economico delle città interessate.

Il titolo di “Città veneta della cultura” è stimolo alla competitività del territorio, sollecitandone la capacità di attrarre a sé risorse umane e finanziarie anche nel lungo periodo, incrementando oltre ai flussi culturali e turistici le attività produttive dei settori collegati.

L’assegnazione del titolo sarà l’esito di annuale selezione da parte di una apposita commissione regionale di esperti che dovrà premiare la miglior candidatura sulla base di un programma di progetti ed iniziative che rispondano a definiti requisiti - in primis quello della sussistenza di adeguata capacità economico finanziaria del soggetto presentatore - volti a valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale della località prescelta, a migliorarne l’offerta culturale, ad ampliare la partecipazione alla cultura e a favorire processi di riqualificazione urbana.

Nell’iniziativa proposta è centrale il coinvolgimento delle comunità locali, anche attraverso la messa in rete dei principali portatori di interesse sul territorio, per far crescere l’attenzione generale al patrimonio culturale. Dunque fondamentale sarà la capacità dei cittadini di riconoscere la loro identità in quel patrimonio, di intenderlo come proprio e di collaborare alla sua conservazione.

Nell’attuazione dell’iniziativa, grande attenzione è auspicabile sia rivolta alla valorizzazione delle tradizioni, dei saperi e della creatività locale radicati nella cultura veneta.

Il turista più esigente e selettivo è alla ricerca di ambienti naturali incontaminati, di nuovi stimoli culturali, di strutture e servizi ricettivi di qualità, di una vacanza esperienziale e di arricchimento personale sotto il profilo sociale, culturale e ambientale in un rapporto diretto con i luoghi visitati, con il territorio e le sue tipicità.

Il processo di preservazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed ambientale, sostenuto da strategie di sistema per la valorizzazione delle caratteristiche identitarie dei luoghi, in definitiva, è atto dovuto verso il nostro Veneto ed efficace supporto all’economia delle comunità locali, di cui ora più che mai è fondamentale che le istituzioni si prendano cura.

Pertanto:

- l’articolo 1 (Istituzione del titolo Città veneta della cultura) prevede l’istituzione del titolo, coerentemente con le finalità di promozione del territorio e di valorizzazione dei beni e delle attività culturali proprie dello Statuto del Veneto e della legge regionale n. 17 del 2019, “Legge per la cultura” che è norma di principi fondamentali in materia.

Il titolo è conferito annualmente con decreto del Presidente della Regione al comune, o ai comuni in forma associata, purché contigui territorialmente, o alle unioni di comuni;

- l’articolo 2 (Programma per la Città veneta della cultura) condiziona il riconoscimento del titolo alla presentazione alla Giunta regionale di un programma per la Città veneta della cultura, predisposto dai candidati anche in collaborazione con enti, associazioni o fondazioni della cultura e dello spettacolo. Il Programma è costituito da progetti ed iniziative che perseguono gli obiettivi individuati dalla norma;
- l’articolo 3 (Commissione regionale per l’assegnazione del titolo Città veneta della cultura) prevede l’istituzione della Commissione regionale per la valutazione delle candidature presentate, ai fini dell’assegnazione del titolo Città veneta della cultura. La Commissione, i cui componenti sono indicati dalla norma, è nominata con decreto del Presidente della Regione, in sede di prima istituzione e ad ogni rinnovo di legislatura;
- l’articolo 4 (Provvedimento di attuazione) devolve a provvedimento/i della Giunta regionale, sottoposto/i a parere della competente commissione, la definizione di composizione e le modalità di funzionamento della Commissione, le modalità di presentazione delle candidature ed il sistema di valutazione del programma rispetto ad una serie di requisiti, alcuni dei quali preordinati dalla norma stessa, ai quali requisiti si aggiungono quelli ulteriori e specifici posti dal bando. Fra i requisiti posti come vincolanti dalla norma il più significativo è senz’altro quello della sussistenza di adeguata capacità economico finanziaria del soggetto presentatore, in relazione ai progetti ed alle iniziative oggetto del programma.

Concludono il testo la norma finanziaria (articolo 5) e quella di entrata in vigore (articolo 6).

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 9 giugno 2021, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Corsi, Cestari e Favero), Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Vianello, Villanova, Sandonà e Scatto), Lista Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni (Razzolini, Polato e Soranzo), Forza Italia Berlusconi - Autonomia per il Veneto (Bozza).

Astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico Veneto (Camani e Giacomo Possamai), Il Veneto che Vogliamo (Ostanel).”;

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Elena Ostanel, nel testo che segue:

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

grazie, Presidente. Uso questa correlazione per mettere, da un lato, in luce alcuni punti positivi del progetto di legge che stiamo discutendo e, per altro verso, per evidenziare alcuni aspetti che potevano o possono essere potenziati negli anni futuri. Infine intendendo chiudere il mio intervento con un riferimento al lavoro che si è fatto in Commissione cultura, non solo relativamente a questa legge, ma anche alla discussione generale che abbiamo avuto.

Il progetto di legge “Città veneta della cultura” ha dei punti interessanti, in particolare mi riferisco alla circostanza per cui è prevista una competizione con dei premi. Questo può effettivamente favorire la consapevolezza da parte degli amministratori e delle Amministrazioni locali, in collaborazione, con gli attori locali e la società civile del fatto che competere in una competizione potrebbe consentire di investire di più sul comparto culturale.

Un altro punto interessante è l'inserimento, all'articolo 3, di una Commissione i cui componenti operano a titolo gratuito, non devono aver avuto rapporti di collaborazione nei due anni precedenti la costituzione della Commissione con i Comuni che hanno presentato domanda e non devono trovarsi in condizione di conflitto di interessi. Si tratta di un ottimo spunto per parlare più in generale di trasparenza e di conflitto di interessi. Ne abbiamo discusso anche in Commissione: l'attenzione a questi aspetti è elemento essenziale del comparto sostenuto dai fondi regionali sulla cultura, nell'attuazione della Legge Cultura e nel sostegno alle partecipate che ben potrebbero occuparsi di distribuire i fondi ai territori in maniera cristallina e ritengo si possa utilizzare come buona pratica.

Infine evidenzio il punto 9 dell'articolo 4 in base al quale potranno essere utilizzate opere di pubblica utilità destinate a permanere sul territorio a servizio della collettività, perché è una legge che lavora sia sul patrimonio materiale che sul patrimonio immateriale.

Quindi ci sono dei punti di interesse.

All'inizio della fase istruttoria in Commissione avevo chiesto al Consigliere Villanova di chiarire le motivazioni poste a fondamento della scelta di presentare un nuovo progetto di legge quando in questa Regione esiste una legge organica sulla cultura la quale, dopo cinque anni dall'approvazione, attende solo di essere attuata. È stato chiarito che questa proposta (il PDLR 56) istituisce un premio e su questo si basa la scelta di non inserirlo nel Testo Unico della Cultura regionale.

Rispetto invece al finanziamento, di soli 100.000,00 euro, non si può non rilevare che si tratti di una somma troppo bassa. Va detto che in Commissione è stato chiarito che si tratta solo di un primo lancio e che riguarda l'anno in corso ma, ciononostante, il comparto Cultura registra l'ennesimo sottofinanziamento per la verità endemico in Veneto e molto al di sotto dei finanziamenti stanziati da altre regioni paragonabili sia per numero di abitanti che per patrimonio culturale e numero di operatori. Al di là del progetto di legge specifico, infatti, con la Presidente Scatto in Commissione Cultura sono stati auditi, anche su richiesta de Il Veneto che Vogliamo, tanti operatori della cultura. Inoltre la prossima settimana inizierà con loro una discussione su alcune questioni importanti relative all'attuazione della Legge Cultura del 2017. È questo un concetto che ricordo ad ogni intervento perché lo ritengo importante.

È dunque fondamentale attuare entro il 2021 quella legge del 2017 perché tanti operatori culturali veneti che appartengono al settore musicale, del teatro o delle arti visive (o altri, tipo il cinema) e non sono nel circuito delle partecipate, faticano a vedere una programmazione organica, annuale e triennale, faticano a identificare i bandi di finanziamento utilizzabili. Rimane questa un'operazione complessa nonostante negli ultimi anni, nel sito della Regione, sia stato fatto un po' di ordine.

Durante la discussione in aula del progetto di legge in materia di istruzione, cultura e sport avevo proposto degli emendamenti volti a, una volta attuata la Legge Cultura, "spegnere" tutte le altre leggi sul tema, come la legge n. 49/1978. C'è stata una lunga discussione, anche con l'Assessore, perché la legge n. 49 è un "calderone" utilizzato per finanziare un po' di tutto quel meccanismo di trasparenza, che invece troviamo nel progetto di legge in discussione oggi.

Ricordo inoltre la legge n. 52/1984, è stato per me abbastanza imbarazzante scoprire che si sostengono alcuni settori musicali e altri sono esclusi. Ad esempio la musica folk, quella rock e quella pop sono espressamente escluse da questa legge. In un momento di pandemia, di ristrettezza economica, di impossibilità degli operatori culturali di lavorare, si tratta di un grave errore.

In sintesi, al di là del progetto di legge specifico che ha degli aspetti positivi e può promuovere la competizione. Anziché il termine "Città" userei il termine "Comuni" perché i piccoli Comuni che non si sentono città rischiano di non candidarsi perché messi in soggezione dal titolo.

In ogni caso, in conclusione, nonostante eventuali ulteriori progetti di legge a tema cultura, la priorità dei prossimi mesi deve essere l'attuazione del T.U. regionale sulla Cultura, la legge 17/2019, con finanziamenti adeguati (da inserire nel prossimo bilancio di previsione) per cambiare il metodo utilizzato sinora di finanziare delle manifestazioni estemporanee sostenute dalla Regione ma di prevedere un unico e organico sistema di erogazione di fondi alla cultura che passi attraverso il Testo Unico.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale statutaria n. 1/2012, è il seguente:

"Art. 8 - Patrimonio culturale e ambientale.

1. Il Veneto, nel rispetto del principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future, opera per assicurare la conservazione e il risanamento dell'ambiente, attraverso un governo del territorio volto a tutelare l'aria, la terra, l'acqua, la flora e la fauna quali beni e risorse comuni.

2. La disponibilità e l'accesso all'acqua potabile, nonché all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti universali. La Regione garantisce a ciascun individuo il diritto al minimo vitale giornaliero d'acqua quale diritto alla vita.

3. La Regione, consapevole dell'inesimabile valore del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia, si impegna ad assicurarne la tutela e la valorizzazione ed a diffonderne la conoscenza nel mondo.

4. La Regione tutela e valorizza gli aspetti tipici e caratteristici dell'ambiente e delle produzioni venete.

5. La Regione tutela il paesaggio e riconosce l'importanza delle attività rurali e forestali ai fini del miglioramento della qualità della vita, della tutela della biodiversità, della sicurezza alimentare e della salvaguardia del territorio.

6. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e qualità dell'ambiente, sui rischi per la salute e su ogni altra situazione di criticità che si manifesti sul suo territorio."

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2019 è il seguente:

“Art. 3 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, avvalendosi degli strumenti indicati nella presente legge, persegue le seguenti finalità:

- a) la qualità dei servizi e delle produzioni culturali, anche attraverso il rispetto degli standard individuati e degli ambiti territoriali ottimali identificati;
- b) la valorizzazione, la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Veneto, ivi incluso il paesaggio e il patrimonio diffuso, con particolare riguardo al patrimonio di eccellenza e a quello che connota il territorio veneto;
- c) la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale di interesse religioso, quale significativa testimonianza della storia, dell'evoluzione artistica e della identità e delle radici cristiane del territorio;
- d) la valorizzazione delle diverse culture espressione della storia, delle tradizioni e del patrimonio linguistico delle comunità locali del Veneto e delle comunità venete nel mondo;
- e) il riconoscimento del ruolo della cultura nelle strategie di politica di sviluppo;
- f) lo sviluppo di una progettualità culturale, inserita in un progetto europeo, nazionale e interregionale;
- g) il sostegno alla ricerca, allo studio e alle progettualità nei diversi settori della cultura;
- h) l'aggregazione, anche temporanea, fra soggetti del mondo culturale;
- i) la costruzione dei sistemi regionali degli istituti e luoghi della cultura e dello spettacolo;
- l) l'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio;
- m) la qualificazione dei musei, degli archivi e delle biblioteche e lo sviluppo e la diffusione dei servizi offerti;
- n) la riqualificazione degli spazi culturali e di spettacolo e la loro razionale distribuzione;
- o) il sostegno nella gestione degli spazi culturali e di spettacolo;
- p) la promozione dello spettacolo dal vivo professionistico e dell'offerta culturale della Regione nelle sue diverse discipline, quali prosa, danza, arte circense, musica orchestrale, corale e bandistica;
- q) la valorizzazione del repertorio teatrale e linguistico del teatro amatoriale;
- r) la promozione del cinema, dell'audiovisivo e della cultura cinematografica, lo sviluppo e la razionale distribuzione delle strutture adibite allo spettacolo cinematografico;
- s) il sostegno delle attività economiche e dell'occupazione giovanile nel settore culturale e lo sviluppo dell'impresa culturale e creativa anche attraverso le nuove tecnologie;
- t) l'aggiornamento e la formazione professionale degli operatori culturali;
- u) il ruolo del volontariato quale espressione di cittadinanza attiva nell'ambito culturale;
- v) il ruolo dei luoghi della cultura materiale e immateriale, quali centri di produzione culturale e di sviluppo di nuovi linguaggi creativi;
- z) l'educazione alla lettura e la promozione della lettura per le sue fondamentali valenze nella crescita della persona e nello sviluppo delle relazioni umane;
- aa) la promozione del partenariato pubblico-privato.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione beni attività culturali e sport